

Codice A1103A

D.D. 2 aprile 2026, n. 267

Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della L.r. 4/2009 (Gestione delle foreste) - (Fasc. n. 85a e 85b FOR/2021, acc. 580/2026 - 00142239/2021) e contestuale archiviazione per altra posizione (Fasc. n. 39a e 39b PAR/2021).



ATTO DD 267/A1103A/2026

DEL 02/04/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000- RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della L.r. 4/2009 (Gestione delle foreste) – (Fasc. n. 85a e 85b FOR/2021, acc. 580/2026 - 00142239/2021) e contestuale archiviazione per altra posizione (Fasc. n. 39a e 39b PAR/2021)

Visti gli atti trasmessi, con nota prot. 05/RG/21 del 13.12.2021 dall'Ente di gestione delle Aree protette dei Parchi Reali, a carico del signor *omissis* ivi residente in Via *omissis*, in qualità di trasgressore nonché del signor *omissis* nato *aomissis omissis*, residente a *omissis*, nei confronti dei quali, con processi verbali nn. 120N – 121N – 122N – 123N del 10.05.2021 elevati da agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato per i fatti avvenuti, all'interno della Riserva Naturale della *omissis* nel Comune di *omissis omissis*, è stato accertato quanto segue:

- a) violazione dell'art. 20 comma 1, lett. b) della L.R. 4/2009, relativo al divieto di taglio raso nel corso di interventi selvicolturali;
- b) violazione dell'art. 43 della L.R. 19/2009 in combinato disposto con l'art. 7, c. 2, lett. c, punto 2 del Regolamento forestale, relativo al divieto di interventi selvicolturali in area appartenente alla Rete Natura 2000 in assenza della Valutazione d'incidenza (c.d. Vinca);
- c) violazione dell'art. 40 della L.R. 19/2009 in combinato disposto con l'art. 10, c. 1, lett. o delle Misure di Conservazione sito specifiche – Riserva naturale *omissis*, relativo al mancato rispetto delle prescrizioni in esse contenute;
- d) violazione dell'art. 14 della L.R. 4/2009 e del correlato Regolamento forestale, relativo al divieto di taglio raso nel corso di interventi selvicolturali in assenza della prescritta comunicazione semplice.

Premesso innanzitutto che, nei citati verbali, venivano identificate, anch'esse in qualità di obbligate in solido, le due sorelle del sig.re *omissis* nel frattempo decedute le cui posizioni sono pertanto da dichiararsi estinte (*nota*: la posizione delle stesse sarebbe comunque stata archiviata per pregressa divisione dei beni tra i fratelli *omissis* e contestuale assegnazione al sig.re *omissis* dei terreni *de quo*);

constatata la regolarità della contestazione di suddette violazioni;

visto che non risulta agli atti che gli interessati si siano avvalsi del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689;

atteso invece che gli stessi hanno presentato, nei termini, uno scritto difensivo come previsto dall'art. 18 della medesima legge con contestuale richiesta di audizione regolarmente tenutasi in data 26.03.2026;

dato atto che, in quest'ultima sede, come da verbale che qui integralmente si richiama, si è addivenuti all'archiviazione della posizione del sig.re *omissis* in merito a tutti e quattro i verbali, tenuto conto della prova, fornita dallo stesso, della concessione in uso a terzi dei terreni oggetto di accertamento; elemento, quest'ultimo, che integra di fatto l'eccezione di cui all'art. 6, c. 1 della Legge 689/1981 che addebita al titolare di un diritto personale di godimento (avente la disponibilità giuridica e materiale dei terreni) la responsabilità solidale di regola addebitabile al proprietario degli stessi;

dato altresì atto che, nella medesima sede, è contestualmente emerso che la disponibilità giuridica e materiale dei terreni era in capo non al sig.re *omissis* bensì al di lui figlio, condizione quest'ultima che comporta lo stralcio (e la susseguente archiviazione) anche nei confronti dello stesso dei verbali di cui alle lettere b) e c) sopra elencate, carente anche qui la condizione essenziale per l'attribuzione degli illeciti (la violazione delle Misure di conservazione nonché l'omessa Valutazione d'incidenza non può che essere in capo a chi dell'area ne avesse la disponibilità giuridica e materiale ovvero, nel caso di specie, al figlio dell'attuale trasgressore);

dato infine atto che, relativamente ai verbali di cui alle lettere a) e d), dopo ampia discussione e valutato il rischio correlato ad un contenzioso, si è addivenuti, tenuto conto di alcuni elementi di incertezza, ad un accordo per una risoluzione consensuale della vicenda;

dato pertanto atto dell'accordo raggiunto a seguito di audizione con il soggetto interessato che qui integralmente si richiama, come previsto dall'art. 16 della l.r. 17/2023;

richiamati pertanto gli artt. 14 e 20 della L.r. 4/2009 e del correlato Regolamento forestale come sanzionati dall'art. 36, c. 1, lett. d) e lett. a) della medesima Legge;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

dato atto che gli accertamenti contabili relativi al presente atto sono stati assunti con separata determinazione dirigenziale n. 1368/2026 sul Bilancio finanziario gestionale 2025/2027 anno 2026 di seguito richiamato:

Capitolo	Accertamento	Descrizione
31165/2025	580/2026	Sanzione

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";
- vista la legge 689/1981;
- vista la legge regionale n. 17 del 2023;
- vista la DGR n. 11-739/2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027";
- vista la D.G.R. 3 agosto 2017, n. 29-5460 "Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35. Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato";

determina

- di archiviare :

- la posizione del sig.re *omissis* per le motivazioni di cui in premessa;

- la posizione del sig.re *omissis* relativamente ai punti b) e c);

- in euro 4.000,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa per le violazioni di cui ai punti a) e d), ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265;

INGIUNGE

al sunnominato signor *omissis* per le motivazioni indicate in premessa, di pagare la somma complessiva di euro 4.000,00 a titolo di sanzione amministrativa secondo il disposto dell'art. 18 della Legge 24/11/1981, n. 689, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, mediante versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA).

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973 di cui all'art.14 della L.R.17/2023.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato e integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento.

A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso
amministrativo)
Firmato digitalmente da Enrico Miniotti